

Modifiche introdotte alla legge 68/99 dal Job Act

Il decreto legislativo del 14/9/2015 n 151 –<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg> -, in attuazione della legge conosciuta come “Jobs Act” (legge del 10/12/2014, n.183 -<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14G00196/sg>-), introduce alcune modifiche in materia di collocamento mirato, modificando la legge 68/99 -http://www.entionline.it/j17/PERS/1999_Legge68_agg.DLgs151-2015.pdf-

Di seguito si presentano le principali modifiche messe a confronto con il prima della riforma, nel tentativo di renderle più chiare possibile.

Linee guida

L’art 1 del decreto legislativo prevede la definizione di linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità che ribadiscono la necessità di prevedere interventi mirati per l’inserimento lavorativo coniugando il più possibile le caratteristiche del posto di lavoro con le caratteristiche della persona da inserire.

In sintesi le linee guida si basano sui seguenti principi:

- a) promozione di una rete integrata di servizi per l'accompagnamento e il supporto delle persone con disabilità
- b) promozione di accordi territoriali per favorire l'inserimento lavorativo
- c) individuazione di criteri di valutazione bio-psico-sociale nell'ambito della revisione delle procedure di accertamento della disabilità
- d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro
- e) istituzione di un **responsabile dell'inserimento lavorativo** nei luoghi di lavoro
- f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili

Aventi diritto

Prima	Dopo
Invalidi civili con invalidità maggiore del 45% Invalidi del lavoro superiore al 33% Non vedenti e sordomuti Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio	Si amplia la platea degli aventi diritto, infatti si aggiungono i percettori dell’assegno ordinario di invalidità, cioè persone la cui capacità di lavoro, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. La certificazione per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità viene emessa dall’INPS (<i>legge 222/84</i>) ¹ .

1. Questo punto non è stato però raccordato con il dettato della legge n.68/99 che, all’articolo 1, prevede che lo stato di disabilità venga valutato dalle commissioni ASL (*art 4 della legge 104/92*) attraverso l’approccio della diagnosi funzionale della persona (*DPCM 13 gennaio 2000*). Si dovranno quindi trovare le modalità di allineamento tra queste due procedure, per non avere disparità di situazione tra persone in possesso di valutazione funzionale delle capacità lavorative (conosciuta come relazione conclusiva) e coloro che percepiscono assegno ordinario di invalidità

Assunzioni obbligatorie

Prima	Dopo
Per le aziende con un numero dipendenti tra i 15 e i 35 , i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni senza scopo di lucro che operavano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, l'obbligo di assumere una persona con disabilità insorgeva solo nel caso di nuove assunzioni	I datori di lavoro che hanno da 15 a 35 dipendenti, devono assumere 1 persona con disabilità, con applicazione dal 1/1/2017 . E' stata rimossa la clausola " in caso di nuove assunzioni ", effettivamente abolendo il cosiddetto "regime di gradualità"

Criteri del computo della quota di riserva

Prima	Dopo
Si computavano coloro che avevano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%	Si computano nella quota di riserva, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o se con disabilità psichica/intellettuale superiore al 45%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria. Si introduce una differenza in base alla tipologia di invalidità e si dà attuazione a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro 66/2001 che permetteva di computare chi era stato assunto al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio

Esonero e compensazione territoriale

Prima	Dopo
L'esonero era previsto per le "speciali condizioni dell'attività svolta" I datori di lavoro privati potevano assumere disabili in eccedenza alla quota richiesta in una unità produttiva in Italia e portare in via automatica le eccedenze a compenso di un minor numero in un'altra unità produttiva con sede in Italia	All'esonero "per le speciali condizioni "si aggiunge l'esonero per i datori di lavoro che impegnano addetti in lavorazioni con un rischio INAIL maggiore del 60%., versando al Fondo Nazionale un contributo pari a €30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il decreto interministeriale n.2671 del 10/3/2016 ha definito la modalità di versamento dei contributi esonerativi. Il meccanismo di compensazione territoriale automatica viene esteso anche ai datori di lavoro pubblici

Modalità per le assunzioni obbligatorie

Prima	Dopo
<p>Le assunzioni potevano essere nominative, tramite convenzione, per i datori di lavoro nella misura del :</p> <p>100% per i datori che occupano tra 15 e 35 dipendenti, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e gli enti da esse promosse</p> <p>50% per le assunzioni a cui son tenute i datori di lavoro che occupano tra 36 e 50 dipendenti</p> <p>60% per le assunzioni dei datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti</p>	<p>Le assunzioni nominative sono estese a tutti datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici per l'intera quota. Non ci sono più limiti di percentuale per le richieste nominative</p> <p>La chiamata nominativa può essere preceduta da una richiesta agli uffici competenti di una preselezione fra le persone negli elenchi</p> <p>In caso di mancata assunzione entro 60 gg dal momento in cui insorge obbligo, la chiamata sarà in ordine di graduatoria per la qualifica richiesta</p>

Elenchi e graduatorie, Comitato Tecnico

Prima	Dopo
<p>L'iscrizione agli elenchi è degli uffici competenti</p>	<p>L'iscrizione all'elenco è di competenza degli uffici territoriali della residenza della persona</p> <p>La persona si può iscrivere a elenco del collocamento mirato in un'altra parte d'Italia previa cancellazione dall'elenco precedente</p> <p>Presso i servizi per il collocamento mirato opera un Comitato Tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e esperti del settore sociale e medico-legale con particolare riferimento alla disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, definizione di strumenti e prestazioni atti all'inserimento e predisposizione di controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.</p>

Richieste di avviamento

Prima	Dopo
<p>Era prevista compilazione di prospetti informativi e la possibilità di presentare richieste di avviamento</p>	<p>Le modalità per richiedere l'avviamento sono pressoché invariate</p> <p>Si prevede l'istituzione di una banca dati del collocamento mirato che raccoglie informazioni sui datori di lavoro pubblici e privati e i lavoratori interessati, i datori di lavoro trasmettono alla banca dati i prospetti informativi.</p>

Convenzioni

Prima	Dopo
Alla scadenza della convenzione, era presente la possibilità di assumere un disabile con contratto a tempo indeterminato, anche in deroga all'obbligo di effettuare assunzioni con chiamata numerica. Nel qual caso l'azienda poteva accedere al fondo nazionale con diritto di prelazione.	Cancellata la deroga alla chiamata numerica, poiché non esiste più tale obbligo, e cancellato il diritto di prelazione di accesso agli incentivi

Incentivi

Prima	Dopo
La competenza gestionale era regionale/delle provincie autonome Incentivo e durata inferiori L'incentivo era richiesto alle provincie che utilizzavano fondi statali trasmessi alle Regioni/provincie autonome	La competenza è dell'INPS Incrementati incentivi e durata (da 36 a 60 mesi) Cambia la modalità di richiesta ed erogazione dell'incentivo, prevista sotto forma di sgravi contributivi

FATTISPECIE INCENTIVI a partire dal 1/1/2016

Percentuale I.C.	Tipologia di contratto	Sgravio su retribuzione mensile lorda	Durata sgravio
>79% o minorazioni da 1 a 3 categoria di pensioni di guerra	indeterminato	70%	36 mesi
Da 67% a 79% o minorazioni da 4 a 6 categoria di pensioni di guerra	indeterminato	35%	36 mesi
>45% per disabilità intellettiva o psichica	Indeterminato o tempo determinato di almeno 12 mesi (per la durata del contratto)	70%	60 mesi

Procedura richiesta incentivi

Dal 1/1/2016

Corresponsione diretta e immediata del contributo da parte dell'INPS ai datori di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili

La richiesta va trasmessa telematicamente all'INPS, che entro 5 gg comunica al richiedente l'effettiva disponibilità delle risorse per l'accesso all'incentivo

In caso di ottenimento dell'autorizzazione, il datore di lavoro ha 7 gg per procedere all'assunzione e altri 7 gg lavorativi per comunicare all'INPS la stipula del contratto di lavoro

La mancanza del rispetto dei termini causa decadimento del diritto allo sgravio

L'incentivo è concesso anche ai datori di lavoro privati non obbligati all'assunzione di un lavoratore con disabilità

L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande alle quali abbia fatto seguito stipula del contratto di lavoro. In mancanza di risorse a disposizione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande comunicandolo immediatamente anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Requisiti Generali e Cumulabilità

Cumulabili con altri benefici a favore dei datori di lavoro nel limite del 100% del costo salariale

L'esonero contributivo triennale della legge di stabilità 2015 assume natura di incentivo ed è di conseguenza cumulabile

In linea generale, al momento della domanda di incentivi, le imprese devono essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento, con gli adempimenti contributivi e con le normative di sicurezza.

Provvedimenti per privi di vista

Prima	Dopo
Esisteva l'Albo nazionale dei centralinisti privi di vista	abrogazione albo nazionale modifica a legge 113/1985, tale che i privi di vista si debbano iscrivere all'elenco del centro dell'impiego del territorio di residenza o presso un altro servizio anche non nell'ambito della residenza previa cancellazione dall'elenco precedente come le persone con disabilità

Fonti di riferimento

Decreto legislativo 14/9/2015, n151, Titolo I, capo I

Legge 12/3/1999, n.68 . Articolo 1,3,4,5,7,8,9,12-bis,13,14

Legge 14/7/1957, n.594. Art.2

Legge 29/3/1985, n.113. Art. 1,2,3,6

Decreto interministeriale del 10/3/2016, n.2671